



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

UMBERTO BERRINO	Presidente
GABRIELLA MARCHESE	Consigliere-Rel.
LUIGI CAVALLARO	Consigliere
ALFONSINA DE FELICE	Consigliere
ALESSANDRO GNANI	Consigliere

Oggetto:

MINIMALE CONTRIBUTIVO. CONTRATTO LEADER
--

Ud.08/03/2023 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 21027/2018 R.G. proposto da:

EDERA SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in ROMA VIA TACITO 23, presso lo studio dell'avvocato DE MICHELI CINZIA che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALICE GIANPAOLO

-ricorrente-

contro

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliato in Roma VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE dell'ISTITUTO rappresentato e difeso dagli avvocati SGROI ANTONINO ,MATANO GIUSEPPE, MARITATO LELIO, D'ALUISIO CARLA, DE ROSE EMANUELE e SCIPLINO ESTER ADA



avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO di TORINO n. 927/2017 depositata il 10/01/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/03/2023 dal Consigliere GABRIELLA MARCHESE.

RILEVATO CHE:

1. con il ricorso introduttivo della lite, l'odierna ricorrente opponeva l'avviso di addebito Inps avente ad oggetto l'importo complessivo di Euro 44.526,10;

2. la pretesa dell'Istituto -che traeva origine da un accertamento ispettivo presso la sede di Borgo Vercelli della cooperativa Edera Servizi, operante nel settore dei servizi di pulizia e facchinaggio- derivava dall'aver la cooperativa erroneamente individuato, quale parametro della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, quella prevista dal CCNL UNCI/CONFSAL in luogo di quella stabilita dal CCNL Pulizie, siglato da Cgil, Cisl, Uil e AGCI Lega Confcooperative, e dal CCNL Trasporti, di Cgil, Cisl, Uil e Confetra, Conftrasporto, Confartigianato, da considerarsi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative della categoria;

3. la Corte di appello di Torino, con la sentenza impugnata, in riforma della decisione di primo grado, respingeva la domanda originaria di accertamento negativo del credito;

4. a fondamento del *decisum*, la Corte di appello, in primo luogo, escludeva la sussistenza di un giudicato favorevole alla cooperativa per effetto della sentenza nr. 158 del 2015, resa dalla medesima Corte territoriale;

5. nel merito, riteneva applicabile, in presenza di una pluralità di fonti contrattuali applicabili alla medesima categoria, ai fini della determinazione del minimale contributivo, il contratto collettivo individuato dall'Istituto previdenziale, in virtù della superiore



rappresentatività, in termini comparativi delle associazioni sindacali stipulanti, requisito adeguatamente provato in giudizio dall'INPS sulla base di indici quali la consistenza associativa, la diffusione territoriale ed il numero di contratti collettivi stipulati;

6. avverso la decisione ha proposto ricorso per Cassazione la società cooperativa in epigrafe con sei motivi di ricorso, resistito dall'INPS con controricorso;

7. parte ricorrente ha depositato memoria ed istanza di riunione del presente giudizio con altro pendente tra le stesse parti ed aventi ad oggetto analoghe questioni;

8. all'Adunanza, il Collegio, disattesa l'istanza di riunione, non ravvisando ragioni per il differimento della decisione, si è riservato il termine di 60 giorni per il deposito dell'ordinanza.

CONSIDERATO CHE:

9. con il primo motivo -ai sensi dell'art. 360 nn. 3, 4 cod proc.civ.- parte ricorrente deduce la nullità della sentenza e/o del procedimento in relazione all'omessa considerazione dell'eccezione di inammissibilità dell'appello; in particolare deduce violazione e/o falsa applicazione delle norme cui agli articoli 434, 342 e 414 cod. proc. civ; dell'art. 112 cod.proc.civ., per difetto assoluto di motivazione; degli artt. 111, comma 6, Cost.; dell'art. 132, comma 2, nr.4 cod.proc.civ.; dell'art. 118 disp. att. cod.proc.civ;

10. il motivo è infondato;

11. in generale, non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la decisione adottata dal giudice di merito comporti una statuizione implicita di rigetto della domanda o eccezione formulata dalla parte (*ex plurimis*, Cass. nr. 29191 del 06/12/2017). Nel caso di specie, la corte territoriale, avendo deciso l'accoglimento dell'appello, ha implicitamente ma inequivocamente rigettato l'eccezione



d'inammissibilità del gravame, in ordine alla quale, pertanto, non è predicabile il vizio denunciato;

12. inoltre, il mancato esame da parte del giudice, sollecitato dalla parte, di una questione puramente processuale, come quella dell'inammissibilità dell'appello proposto, non può dar luogo al vizio d'omessa pronunzia, che, in effetti, è configurabile con esclusivo riferimento alle domande di merito e non può assurgere a causa autonoma di nullità della sentenza, potendo profilarsi al riguardo una nullità (propria o derivata) della decisione per la violazione di norme diverse dall'art. 112 cod.proc.civ., nella fattispecie, però, non invocata (v. Cass. nr. 6084 del 2020, in motivazione, con richiami ad altri precedenti della Corte);

13. con il secondo motivo -ai sensi dell'art. 360 nn. 3, 4 cod proc.civ.- è dedotta nullità della sentenza e/o del procedimento in relazione alla violazione del giudicato formatosi in conseguenza della sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Torino nr. 158 del 2015, della sentenza nr. 293 del 2013 del Tribunale di Alessandria e della sentenza nr. 32 del 2014 del Tribunale di Ivrea; violazione del giudicato interno in relazione ai contenuti dell'appello; violazione o falsa applicazione di norme di diritto di cui all'articolo 324 cod proc civ e dell'articolo 2909 cod civ.; difetto assoluto di motivazione, violazione degli artt. 111, comma 6, Cost.; 132, comma 2, nr.4 cod. proc. civ.; 118 disp. att. cod. proc. civ.;

14. le censure che, nel complesso, investono la statuizione di insussistenza di un giudicato favorevole alla tesi difensiva della cooperativa -da cui conseguirebbe, in termini di derivazione, la corretta individuazione, da parte della stessa, della retribuzione parametro ai fini previdenziali- sono da disattendere;

15. da un lato, non ricorre il vizio di omessa motivazione nei termini in cui lo stesso è denunciabile in cassazione (v., di recente, Cass. sez.un. nr. 37406 del 2022) risultando la decisione sufficientemente motivata in relazione alla insussistenza del



giudicato esterno (v. pag. 10, ult. Cpv., e pag. 11 sentenza impugnata); dall'altro, le censure sono inammissibili per difetto di specificità;

16. con riferimento al profilo in ultimo evidenziato, la giurisprudenza di questa Corte, da tempo, ha posto in evidenza il necessario coordinamento tra il principio secondo cui l'interpretazione del giudicato esterno può essere effettuata direttamente dalla Corte di Cassazione, con cognizione piena, e il principio della necessaria autosufficienza del ricorso. In particolare, ha affermato che l'interpretazione di un giudicato può essere effettuata anche direttamente dalla Corte di Cassazione, nei limiti, però, in cui il giudicato sia riprodotto nel ricorso per cassazione, con la conseguenza che, qualora l'interpretazione che abbia dato il giudice di merito sia ritenuta scorretta, il relativo ricorso deve riportare il testo del giudicato che si assume erroneamente interpretato, con richiamo congiunto della motivazione e del dispositivo, atteso che il solo dispositivo non può essere sufficiente alla comprensione del comando giudiziale (tra le tante, Cass. nr. 33891 del 2022, in motivazione con richiamo a Cass. nr. 5508 del 2018, Cass. nr. 995 del 2017 e altre); in questa prospettiva è stato precisato che i motivi di ricorso per cassazione fondati su un giudicato esterno devono essere articolati con modalità conformi alle prescrizioni di cui all'art. 366, comma 1, nr. 6 cod.proc.civ. (cfr. Cass. nr. 21560 del 2011, Cass. nr. 10537 del 2010), tanto sia sotto il profilo della necessità di riproduzione del testo integrale della sentenza passata in giudicato, non essendo a tal fine sufficiente il riassunto sintetico della stessa (cfr. Cass. nr. 2617 del 2015), sia sotto il profilo della specifica indicazione della sede in cui essa sarebbe rinvenibile ed esaminabile in questo giudizio di legittimità (vedi Cass. nr. 21560 del 2011 cit.);

17. parte ricorrente non si è conformata a tali indicazioni, mancando l'integrale trascrizione, nel ricorso per cassazione, delle



sentenze richiamate in rubrica; di una sola di esse, **invero**, la decisione impugnata riporta meri «passaggi motivazionali», non sufficienti, a giudizio del Collegio, a sostenere le censure;

18. con il terzo motivo è dedotta – ai sensi dell’art. 360 nr. 4 cod.proc.civ. - la violazione o falsa applicazione degli artt. 1, comma 1, del DL nr. 338 del 1989, convertito nella legge nr. 389 del 1989; dell’art. 2, comma 25, della legge nr. 549 del 1995. Si assume l’errata sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta;

19. in sintesi, per la parte ricorrente, il c.d. «minimale contributivo» non risulterebbe individuato alla stregua del criterio di «comparazione» introdotto dall’art. 2, comma 25, cit. per avere la sentenza applicato il diverso e semplificante riferimento alla maggiore rappresentatività;

20. la sentenza avrebbe utilizzato i dati provenienti dal Ministero del Lavoro, non idonei allo scopo, così non procedendo alla verifica richiesta dalla fattispecie normativa;

21. con il quarto motivo di ricorso è dedotta la violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., degli artt. 115, 116, 416, 421 cod. proc. civ. La decisione impugnata avrebbe errato nell’applicare la regola processuale della ripartizione dell’onere della prova, attribuendo alla parte privata la prova di fatti che, invece, doveva dimostrare l’INPS, osservando come «a fronte [...] (delle) evidenze numeriche» (riferite ai dati risultanti dai documenti prodotti in causa) «Edera non avesse offerto alcuna contestazione specifica», limitandosi ad «insistere nella posizione che esclude ai dati in oggetto qualsiasi valenza probatoria»;

22. con il quinto motivo -ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.- è dedotta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 cod.civ. per la ritenuta sussistenza dei caratteri della gravità, precisione e concordanza in ordine ai «dati ministeriali», privi, invece, di piena valenza presuntiva;



23. ugualmente da respingere sono il terzo, il quarto ed il quinto motivo di ricorso, da esaminarsi congiuntamente per intima connessione, concernendo tutti l'operata selezione, da parte della Corte di merito, del contratto collettivo utilizzabile ai fini della retribuzione virtuale per il calcolo della contribuzione previdenziale;

24. appare opportuno ricordare che, fin dalla sentenza nr. 11199 del 2002, le Sezioni unite di questa Corte, nel risolvere un contrasto di giurisprudenza, hanno affermato che «L'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all'importo di quella che sarebbe dovuta, ai lavoratori di un determinato settore, in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base, nazionale; si tratta del cd. 'minimale contributivo' secondo il riferimento ad essi operato, con esclusiva incidenza sul rapporto previdenziale, dal D.L. 9 ottobre 1989, nr. 338, art. 1, convertito nella L. nr. 389 del 1989». Detta disposizione è stata autenticamente interpretata dall'art. 2, comma 25, della legge nr. 549 del 1995, il quale dispone che «Il D.L. nr. 338 del 1989, art. 1, convertito con modificazioni in legge nr. 389 del 1989, si interpreta nel senso che in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative della categoria» (c.d. contratto «leader»). La disciplina è applicabile anche ai fini della determinazione della misura della contribuzione previdenziale per i soci lavoratori di cooperative, stante il richiamo alla stessa, effettuato dal D.Lgs. nr. 403 del 2001, art. 3, comma 4;

25. appare chiara la finalità della normativa; in settori nei quali le parti sociali hanno stipulato una pluralità di strumenti contrattuali, anche del medesimo livello, l'esigenza concreta che si pone ai fini contributivi è quella di individuare, tra numerosi trattamenti e voci



retributive, lo strumento normativo «trainante» (definito, per lo stesso «leader») ovvero quello che, meglio degli altri, appare in grado di rappresentare le caratteristiche dell'impresa nonché la storia contributiva dei lavoratori interessati alla definizione del minimale contributivo, per un verso, preservando le esigenze di eguaglianza e di solidarietà, per un altro verso, scongiurando un aumento incontrollato della spesa previdenziale pubblica;

26. nello specifico, le censure, nel loro complesso, investono l'individuazione del cd. contratto leader. Esse, argomentate attraverso una critica generica dell'*iter* motivazionale, presentano un assorbente profilo di inammissibilità, dovuto alla carenza di adeguata trascrizione delle fonti collettive e dei documenti ministeriali. Come sviluppate, le critiche si pongono in contrasto con l'onere di completezza richiesto ai sensi dell'art. 366 cod.proc.civ. Detto onere, riferito alla puntuale indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi su cui il ricorso si fonda, ai sensi dell'articolo 366, nr. 6, cod.proc.civ., anche interpretato alla luce dei principi contenuti nella sentenza della cedu, sez. I, 28 ottobre 2021 (r.g. n. 55064/11), non è rispettato se i motivi non trascrivono adeguatamente il contenuto degli atti medesimi, in modo tale da soddisfare il requisito ineludibile dell'autonomia del ricorso per cassazione (in termini, Cass. nr. n.6769 del 2022; v., in argomento, anche Cass., sez. un., nr. 8950 del 2022), fondato sulla idoneità delle censure a consentire la decisione;

27. quanto, poi, ai rilievi che imputano alla Corte di appello il cattivo governo della regola di ripartizione dell'onere della prova, vale osservare come gli stessi non considerino il fatto che i giudici di merito hanno accertato, documentalmente, il contratto collettivo *leader* sicché non hanno influito sulla decisione la distribuzione dell'onere probatorio e le conseguenze del suo mancato assolvimento. Il passaggio motivazionale, censurato con il quarto mezzo di impugnazione, ha, in effetti, solo una funzione rafforzativa



del convincimento espresso dai Giudici in base agli altri elementi di giudizio. Con esso, la Corte di appello ha dimostrato di aver valutato tutte le risultanze di causa, compresa l'assenza di dati processuali adottati dalla parte privata, per contrastare un quadro probatorio a sé sfavorevole e orientare verso un diverso esito della lite;

28. la deduzione difensiva di aver, invece, offerto efficaci elementi di contrasto alla tesi dell'Inps incontra, all'evidenza, gli stessi limiti, in termini di difetto specificità, già sopra evidenziati in relazione alle precedenti censure;

29. con il sesto motivo -ai sensi dell'art. 360 nn. 3 e 4 cod.proc.civ.- è dedotta la nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 cod.proc.civ., in relazione all'omessa pronuncia sulla domanda subordinata, formulata nella memoria difensiva, volta ad ottenere la riduzione del *quantum*, avuto riguardo ai periodi di sospensione dell'attività;

30. il motivo è generico nella parte in cui non riporta la formulazione della domanda nel giudizio di primo grado;

31. in ogni caso è infondato, perché non sussiste alcuna possibilità per i datori di lavoro di modulare l'obbligazione contributiva in funzione dell'orario o della stessa presenza al lavoro, come concordati con i loro dipendenti: l'obbligazione relativa ai contributi resta, infatti, commisurata alla retribuzione che al lavoratore spetterebbe sulla base della contrattazione collettiva vigente senza che possa cioè rilevare la sospensione della prestazione lavorativa, frutto di un mero accordo tra le parti e non derivante dalle ipotesi previste dalla legge e dal contratto collettivo medesimo, quali malattia, maternità, infortunio, aspettativa, permessi, cassa integrazione (così, espressamente, Cass. nr. 4676 del 2021 e Cass. nr. 15120 del 2019, sulla scorta di quanto già affermato da Cass. nr. 13650 del 2019 che ha in tal senso superato il diverso principio affermato da Cass. nr. 24109 del 2018);



32. alla stregua delle esposte considerazioni il ricorso deve essere complessivamente respinto;

33. le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;

34. sussistono, per la ricorrente, le condizioni di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 *quater*.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 200,00 per esborsi e in Euro 5.000,00 per compensi professionali oltre al rimborso delle spese generali in misura del 15% ed agli accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 30 maggio 2002 art. 13, comma 1 *quater*, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del citato D.P.R., art. 13, comma 1 *bis*, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale, dell'8 marzo 2023.

Il Presidente

Umberto Berrino

